

# MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PESCA NEL FIUME OGLIO

APPROVATO CON DGP N. 372 DEL 22/12/2005

## ART. 1 – TRATTO DEL FIUME OGLIO OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1) Il presente accordo si riferisce alle modalità di esercizio della pesca dilettantistica da attuare nelle acque del fiume Oglio nell'intero tratto sub-lacuale, comprese le lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.
- 2) Al fine di una razionale gestione della fauna ittica in relazione alle diverse condizioni ambientali, nell'applicazione di norme inerenti i periodi di divieto, le misure minime e la quantità di cattura, il Fiume Oglio viene suddiviso in due tratti: alto e medio corso ((dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona) e basso corso (dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po).

## ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE E PESCA DI PROFESSIONE

- 1) Ai fini della pesca le acque del fiume Oglio sono classificate di Tipo C.
- 2) La pesca nelle acque del fiume Oglio esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata.

## ART. 3 - ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA

- 1) **Canna lenza:** con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali. È consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a 10 metri.
- 2) **Bilancia o bilancella:** l'uso della bilancia di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8 del R.R. n. 9/03 è consentito con le seguenti disposizioni:
  - a) il lato massimo della rete è di 1,5 m;
  - b) le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;
  - c) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m;
  - d) deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
  - e) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
  - f) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno - compresi tiranti laterali - ad eccezione della forcella (pendice antislittamento);
  - g) è ammesso l'ausilio della carrucola;
  - h) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;
  - i) è vietato l'uso "guadando e ranzando";
  - j) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
  - k) è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;
  - l) è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali (dighe e chiuse, briglie e traverse), dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
  - m) l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.
- 3) **Guadino da recupero:** è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
- 4) **Raffio:** da usare esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

**ART. 4 – DISPOSIZIONI PER LA PESCA DILETTANTISTICA**

- 1) La **pesca da natante** è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata alla sponda (o riva).
- 2) Le **esche e pasture**, sono consentite nella misura massima complessiva di 2,5 kg per giornata di pesca; questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di 500 g di larve di mosca carnaria.
- 3) La **pesca notturna** praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente in zone raggiungibili da terra, con canna lenza con o senza mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo" utilizzando esclusivamente come esche il lombrico e il pesce morto, alle seguenti specie: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*) e pesce gatto.  
E' vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.
- 4) **Periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura**: i periodi di divieto stabiliti dall'art. 2 e 3 del R.R. 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia sono così perfezionati:

Fiume Oglio - Alto e Medio corso (dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona)		
Specie	Misura minima cm.	Periodo di divieto
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )	40	
Alborella ( <i>Alburnus alburnus alborella</i> )		dal 15 maggio al 15 giugno
Barbo ( <i>Barbus plebejus</i> )	25	dal 20 maggio al 20 giugno
Barbo canino ( <i>Barbus meridionalis</i> )		tutto l'anno
Carpa ( <i>Cyprinus carpio</i> )	30	dal 15 maggio al 30 giugno
Cavedano ( <i>Leuciscus cephalus</i> )	25	
Cheppia o agone ( <i>Alosa fallax</i> )	40	dal 1 maggio al 30 giugno
Lasca ( <i>Chondrostoma genei</i> )		tutto l'anno
Luccio ( <i>Esox lucius</i> )	45	dal 1 gennaio al 15 aprile
Lucioperca ( <i>Stizosteidon lucioperca</i> )	35	dal 1 aprile al 30 maggio
Persico reale ( <i>Perca fluviatilis</i> )	18	dal 1 aprile al 15 maggio
Persico trota ( <i>Micropterus salmoides</i> )	28	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo ( <i>Rutilus pigus</i> )	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Savetta ( <i>Chondrostoma saetta</i> )	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Temolo ( <i>Thymallus thymallus</i> )	35	dal 15 dicembre al 30 aprile
Tinca ( <i>Tinca tinca</i> )	25	dal 15 maggio al 30 giugno
Trota fario ( <i>Salmo trutta</i> )	22	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota marmorata ( <i>Salmo marmoratus</i> )*	40	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota iridea ( <i>Oncorhynchus</i> )	18	



## Fiume Oglio - Basso corso

(dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po)

- trota marmorata e loro ibridi 1 capo
- temolo 1 capo
- luccio 2 capi
- persico reale 10 capi
- alborella, vairone e triotto 3 kg (complessivi)

### **ART. 5 - GARE DI PESCA**

- 1) L'individuazione dei tratti e la regolamentazione viene affidata alle singole Province, che potranno applicare autonomamente deroghe ai commi 2 e 4 all'art. 4 o altre specifiche disposizioni.

### **ART. 6 – ISTITUTI DI PROTEZIONE**

- 1) L'individuazione degli istituti di tutela è affidata alle Province direttamente interessate al tratto; le stesse provvederanno ad adeguare i propri Piani, garantendo la coerenza dei provvedimenti concordati sulle relative sponde.

### **ART. 7- DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale, regionale e provinciale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.